

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA MULTIPARTNER SICAV

Comparti PENTALPHA

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle classi di azioni dei comparti (elencati in Allegato) dell'organismo di investimento collettivo MULTIPARTNER SICAV di diritto Lussemburghese, avente struttura di società d'investimento a capitale variabile, multicomparto e multiclasse (la "SICAV").

I soggetti incaricati del collocamento che utilizzano internet quale modalità di collocamento devono provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni del modulo cartaceo.

Modulo

Cod. di rif.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento con le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document e successivamente in breve "KIID").

Spett.le **MULTIPARTNER SICAV**
25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo

Per il tramite di _____ (Soggetto Collocatore) in data: _____

Sottoscrittore: _____ Codice cliente: _____

Cognome/ragione soc.: _____ Nome: _____

Nato il: _____ nel comune di: _____ Prov.: _____ Stato: _____

Stato civile: _____ Professione: _____ num. di telefono: _____

Via: _____ n. _____ Località: _____ Prov.: _____ CAP: _____

Codice fiscale / partita IVA: _____ non residente ai fini valutari

Doc. identif.: _____ n.: _____ rilasciato da: _____ il: _____

DOMICILIO DEL SOTTOSCRITTORE AI FINI DELLE COMUNICAZIONI (indicare solo se diverso da quello indicato tra le generalità del Sottoscrittore)

(Indirizzo completo): _____

1° Co-Sottoscrittore/legale rappresentante: _____ (se inesistente, barrare questo riquadro) Codice cliente: _____

Cognome: _____ Nome: _____

Nato il: _____ nel comune di: _____ Prov.: _____ Stato: _____

Stato civile: _____ Professione: _____ num. di telefono: _____

Via: _____ n. _____ Località: _____ Prov.: _____ CAP: _____

Codice fiscale: _____ non residente ai fini valutari

Doc. identif.: _____ n.: _____ rilasciato da: _____ il: _____

2° Co-Sottoscrittore/legale rappresentante: _____ (se inesistente, barrare questo riquadro) Codice cliente: _____

Cognome: _____ Nome: _____

Nato il: _____ nel comune di: _____ Prov.: _____ Stato: _____

Stato civile: _____ Professione: _____ num. di telefono: _____

Via: _____ n. _____ Località: _____ Prov.: _____ CAP: _____

Codice fiscale: _____ non residente ai fini valutari

Doc. identif.: _____ n.: _____ rilasciato da: _____ il: _____

III/ SOTTOSCRITTORE/I accetta/no la presente proposta di adesione alla SICAV ed effettua/no il versamento di complessivamente (precisare la/le divisa/e utilizzata/e) _____ (importo) per la sottoscrizione di azioni secondo le istruzioni sottostanti.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in unica soluzione da suddividere tra i comparti prescelti come da disposizioni che seguono

Adesione al Piano di Risparmio „standard“ (solo per azioni di tipo B)

per un importo complessivo di EUR _____ (in lettere: _____)

da raggiungersi con complessivi: n. _____ versamenti (minimo 72 mensili o 24 trimestrali)

mensili trimestrali dell'importo unitario di EUR _____ (in lettere: _____)

Il versamento minimo del Piano di Risparmio mensile è pari ad EUR 150 e quello trimestrale ad EUR 450. La sottoscrizione iniziale deve essere almeno pari ai versamenti di un anno (12 mensili o 4 trimestrali).

MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscrittore possa, anche in forma aggregata: (i) trasmettere all'agente di trasferimento della SICAV, le richieste di sottoscrizione delle azioni di seguito indicate e, dietro istruzioni, procedere alle successive eventuali operazioni di sottoscrizione aggiuntiva, conversione e rimborso delle azioni; (ii) ottenere la registrazione „per conto terzi“ nel registro degli azionisti della SICAV; (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative conseguenti. Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, s'intende conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Pertanto sottoscrive/ono azioni relative al/ai seguente/i Comparto/i della MULTIPARTNER SICAV

Comparto (indicare la denominazione)	Tipo di azioni (*)	Importo in cifre (indicare la divisa)	Importo in lettere (indicare la divisa)
Pentalpha Shackleton Global Equity Fund	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> E		
Pentalpha Onyx Fund	<input type="checkbox"/> B		

(*) NB: Le azioni di tipo „E” sono offerte solo tramite alcuni dei soggetti incaricati del collocamento, come dettagliato nell'apposito Elenco aggiornato dei collocatori, al quale si rinvia. Le richieste di azioni di tipo „E” presentate a soggetti incaricati del collocamento che non offrono questa tipologia di azioni s'intenderanno validamente riferite alle azioni di tipo „B”.

SOGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto incaricato dei pagamenti nonché Soggetto che cura l'offerta cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è (barrare la casella corrispondente):

Société Générale Securities Services S.p.A.
c/c in Euro, IBAN: IT86D0330701719000000020958, intestato alla SICAV

MEZZO DI PAGAMENTO

BONIFICO bancario a favore del c/c sopra indicato intestato alla SICAV. **Autorizzazione di ADDEBITO** sul c/c del/i sottoscrittore/i presso la banca collocatrice n. IBAN: _____ e contestuale ordine di pagamento (*).

ASSEGNO CIRCOLARE emesso/tratto non trasferibile all'ordine di „MULTIPARTNER SICAV”
 BANCARIO n.: _____ data emissione _____ banca emittente/trassata _____

DISINVESTIMENTO contestuale di azioni della stessa tipologia di altra SICAV gestita dal gruppo GAM, come da modulo di rimborso n. _____ allegato, relativo alla: Multi _____ SICAV (indicare la sicav disinvestita).

SDD finanziario: per i soli versamenti successivi dei piani di risparmio a cui ha/hanno aderito chiede/ono di utilizzare l'autorizzazione di addebito diretto SEPA Direct Debit Finanziario (SDD) a favore della SICAV. **BONIFICO PERMANENTE:** Per i soli versamenti successivi dei Piani di Risparmio. (Utilizzabile solo con alcuni soggetti incaricati dei pagamenti).

Per i versamenti successivi dei Piani di Risparmio, in accordo con il collocatore e purché gestibili dal Soggetto incaricato dei pagamenti preposto alla transazione, possono essere utilizzati i predetti mezzi di pagamento (con esclusione del disinvestimento). Agli assegni è riconosciuta valuta tre giorni dal giorno del versamento, ai bonifici bancari è riconosciuta la valuta attribuita dalla banca ordinante, agli addebiti SDD, la data di addebito in conto.

(*) Il pagamento potrà essere eseguito dal collocatore su base giornaliera cumulativamente per operazioni di diversi sottoscrittori.

FACOLTÀ DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in coda al presente modulo.

FIRME

Luogo e data: _____

Firme: _____
Sottoscrittore 1° Co-Sottoscrittore 2° Co-Sottoscrittore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. italiano dichiara/no di approvare specificatamente le clausole relative a: “Pagamenti SDD senza diritto a rimborso”, „ Conferme delle operazioni e azioni”, „Pagamenti”, „Cointestazione con pieni poteri disgiunti”, „Limiti alla responsabilità della SICAV in caso di ordini impartiti a distanza”, „Aspetti relativi al mezzo di pagamento” (con relativi obblighi del sottoscrittore e facoltà della SICAV), “Legge regolatrice e Foro competente” riportate a tergo.

Firme: _____
Sottoscrittore 1° Co-Sottoscrittore 2° Co-Sottoscrittore

SPAZIO RISERVATO AL SOGETTO COLLOCATORE

Già sottoscrittore Agevolazioni finanziarie ____%
 Contratto soggetto a sospensione ex art. 30, Co. 6 D.Lgs. 58/98

Timbro del soggetto collocatore

Firma del soggetto collocatore facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del modulo e della scheda anagrafica allegata

Cognome e nome _____ cod. _____ firma _____

Prese d'atto

L'adesione alla SICAV si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo. La SICAV dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione.

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori DICHIARA/DICHIARANO di essere a conoscenza che:

- il versamento se in una divisa diversa da quella del comparto sottoscritto, sarà convertito nella sua divisa di denominazione applicando un tasso di cambio rilevato il giorno lavorativo di inoltro della richiesta di sottoscrizione all'agente di trasferimento;
- è suo/loro onere comunicare ogni eventuale cambiamento di domicilio;
- gli assegni e i pagamenti SDD sono accettati salvo buon fine;
- le conversioni di azioni da un comparto ad altro comparto per il quale è utilizzato un diverso Soggetto incaricato dei pagamenti possono essere soggette a ritardi nei tempi di esecuzione.

Sepa Direct Debit Finanziario (SDD)

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori qualora - anche successivamente alla firma del presente modulo - disponga/no l'attivazione del servizio SDD (NB esclusivamente SDD Finanziario) per il pagamento delle rate ricorrenti del piano di risparmio - consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) - prende/ono atto che per tali pagamenti, il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

Conferme delle operazioni e azioni

In caso di cointestazione, la conferma ricevuta da uno dei sottoscrittori è come se fosse ricevuta da tutti. Le azioni sono emesse con iscrizione al registro degli azionisti, senza l'emissione e senza la consegna di alcun certificato. Inoltre, quando il Soggetto incaricato dei pagamenti opera su mandato del sottoscrittore, l'iscrizione è possibile anche in forma cumulativa.

Pagamenti a favore del sottoscrittore

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori con la richiesta di rimborso delle azioni impartisce/ono istruzioni alla SICAV sulle modalità da osservare per il pagamento del rimborso stesso, scegliendo tra il bonifico bancario o l'assegno non trasferibile, inviato a suo/loro rischio e spese con assicurata convenzionale. Il pagamento è disposto dal Soggetto incaricato dei pagamenti entro cinque giorni lavorativi dal giorno di valutazione applicato e l'eventuale conversione della divisa, è da questi effettuata ad un tasso di cambio fissato entro il terzo giorno lavorativo successivo al predetto giorno. In caso di mancata specificazione, il mezzo di pagamento e la relativa intestazione sarà a discrezione della SICAV, con la sua piena liberazione.

Cointestazione con pieni poteri disgiunti

Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, la Banca Depositaria e il Soggetto incaricato dei pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti.

Istruzioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso impartite a distanza

Quando sono utilizzate modalità operative che consentono di impartire disposizioni a distanza (p.es. Internet), la SICAV risponde esclusivamente della corretta esecuzione degli ordini come ricevuti dal Soggetto Collocatore; essa non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal sottoscrittore ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto per la prestazione del servizio tra il sottoscrittore ed il collocatore.

Adempimenti valutari e altri aspetti relativi al mezzo di pagamento

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori PRENDE/PRENDONO ATTO che la SICAV beneficiaria dei pagamenti, è un soggetto „NON RESIDENTE“ e pertanto nel caso di pagamenti effettuati a mezzo banca (bonifico, giroconto e SDD) la banca ordinante deve essere informata di ciò per correttamente assolvere agli ADEMPIMENTI VALUTARI. In mancanza di corretto adempimento il Soggetto incaricato dei pagamenti può respingere i pagamenti e addebitare le spese. Per i pagamenti a mezzo assegno, salvo diversa indicazione, il/i sottoscrittore/sottoscrittori firmando il presente modulo DA/DANNO ISTRUZIONE al Soggetto incaricato dei pagamenti di assolvere per suo/loro conto ai suddetti adempimenti valutari, assumendo in proprio la responsabilità della correttezza delle informazioni fornite.

La revoca del pagamento e/o la non disponibilità di somme sul conto del sottoscrittore, determinano la revoca dell'istruzione di addebito diretto SDD. In tal caso la prosecuzione del Piano di Risparmio resta subordinata all'iniziativa del sottoscrittore, che dovrà impartire nuove istruzioni di pagamento.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno utilizzato per la sottoscrizione, sia ciò dipenda dal soggetto incaricato del collocamento sia dal Soggetto incaricato dei pagamenti, si IMPEGNA/IMPEGNANO ad emettere il relativo duplicato immediatamente al pervenimento della relativa denuncia da parte della SICAV o da suo delegato. PRENDE/PRENDONO ATTO che solo nel caso in cui il predetto smarrimento, sottrazione o distruzione sia imputabile al Soggetto incaricato dei pagamenti, lo stesso potrà dar corso all'investimento prima della ricezione del duplicato o del pagamento.

In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, o di mancato pervenimento del duplicato dell'assegno alla SICAV nel termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, oppure per gli assegni circolari, in caso di mancato pagamento da parte della banca emittente entro i 10 giorni successivi al termine dell'art. 86 ultimo comma del R.D.L. 21.12.1933 n. 1736, AUTORIZZA/AUTORIZZANO fin d'ora la SICAV a procedere alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla domanda di sottoscrizione. Analoga facoltà è prevista per la SICAV in caso mancato buon fine dell'addebito sul conto con procedura SDD.

Legge regolatrice e foro competente

La sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dallo statuto sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n.206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Introduzione

Il GDPR mira ad accrescere la protezione delle persone fisiche quale che sia la loro nazionalità e residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali.

Questa informativa contiene informazioni generali su quali vostri dati personali (a voi ci si riferisce col termine “interessato/i”) sono raccolti dai soggetti sotto indicati (ai quali ci si riferisce col termine “Titolare/i”), per quali finalità sono utilizzati, con quali soggetti sono condivisi e quali diritti avete. Per “dati personali” si intendono tutti i dati che possono identificare una persona, direttamente o indirettamente, con riferimento particolare a elementi identificativi quali nome, documento, località, firma o identificatore online.

1. Titolari del trattamento:

Titolari del trattamento dei dati personali – tra di loro autonomi – sono Multipartner SICAV (di seguito anche “SICAV”), con sede in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo, il distributore che ha provveduto al collocamento delle azioni (SIM o Banca o SGR) e il soggetto incaricato dei pagamenti - tra quelli indicati qui in calce - che registra la posizione dell'investitore in azioni della SICAV (salvo che quest'ultimo soggetto non sia stato designato dalla SICAV responsabile del trattamento dei dati personali).

“GAM (Luxembourg) S.A, 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo, società di gestione della SICAV (la “Società di Gestione”), è Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione ai trattamenti per i quali Titolare è la SICAV; essa inoltre per lo status di ente vigilato e per le finalità dei connessi obblighi legali che gli derivano, autonomamente rispetto dalla SICAV, è anche titolare del trattamento dei dati personali.”

2. Origine dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione o da altre fonti che includono vostri delegati e banche dati di pubblico accesso, tipo elenchi commerciali e registri societari, tipo elenchi commerciali, registri societari, il sito web. Nome, cognome, genere, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale (anche estero) e relativa documentazione fiscale connessa, cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione/acquisizione dei predetti dati preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione alla SICAV e/o svolgere i servizi connessi alla partecipazione stessa (ad esempio di deposito, custodia, distribuzione, domiciliazione, agenzia di pagamento, agente di registro e trasferimento); altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni e di reportistica nell'ambito dei rapporti di partecipazione alla SICAV.

Il Titolare in nessun caso effettua trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA-CRS¹, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (per esempio, ma non solo, per scoprire, investigare, riportare e cercare di prevenire frodi, crimini finanziari, finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro, ad esempio tramite controlli know-your-client, controlli antiriciclaggio e altri controlli sull'identità, per riportare alle autorità tributarie, nella reportistica sugli investimenti del cliente di emanazione MiFIR², in base agli obblighi posti a carico di un Titolare o di un soggetto che per esso presta servizi connessi al rapporto di partecipazione e comunque per conformità ad altre leggi e regolamentazioni applicabili ai Titolari, ad esempio per altri servizi finanziari o per leggi nazionali specifiche) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla SICAV, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emmissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla SICAV). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

I dati personali possono essere anche trattati per finalità di legittimo interesse del Titolare o di un soggetto diverso dal Titolare, ad esempio per evitare mancati pagamenti, frodi e altre attività delittuose, per la gestione di rapporti di credito-debito e di controversie, per la verifica di pagamenti, per recepire qualsiasi cambiamento nella struttura societaria o proprietaria del Titolare, per la gestione del rischio, per scopi contabili e di revisione, per esigenze di sicurezza. La base giuridica del trattamento per legittimo interesse risiede all'art. 6(1) lett. f) del GDPR.

4. Comunicazione dei dati personali

In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento (quali per esempio amministrazioni pubbliche e organismi di vigilanza), tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), della SICAV (emittente), dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori (quindi dei soggetti che prestano i predetti servizi connessi alla partecipazione alla SICAV). Si aggiunge che per l'esecuzione di alcuni trattamenti di dati personali per i quali Titolare è la SICAV, sono designati Responsabili del trattamento alcuni soggetti (sotto individuati) che curano funzioni di incaricato dei pagamenti e responsabile dell'offerta della Sicav in Italia e svolgono le funzioni descritte nell'allegato al Modulo di sottoscrizione. Altri soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati per le finalità al paragrafo 2 opereranno in qualità di Titolari tra loro autonomi e limiteranno il trattamento dei dati personali alle medesime finalità. Tutti i predetti soggetti, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre per gestire la attività e fornire servizi, e/o per soddisfare le leggi, i regolamenti e le norme applicabili i dati potranno essere comunicati ad autorità preposte alla prevenzione di frodi, ad organismi di vigilanza o di regolamentazione (ad es., CSSF, CNPD, CONSOB, ...), a soggetti vincolati da un accordo contrattuale e che hanno accettato restrizioni in materia di confidenzialità essendo ubicati nell'UE o in un paese che fornisce un livello adeguato di protezione di dati, i quali ad esempio effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, la certificazione dei bilanci, la riproduzione digitalizzata e l'archiviazione in qualunque forma ammissibile.

Eventuali trattamenti ammissibili con diversa finalità da quella sopra declinata potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei doveri di informativa e degli ulteriori obblighi di cui al GDPR.

5. Soggetti con i quali potrebbero essere condivisi i dati dell'interessato

I dati personali degli interessati per le finalità connesse alla partecipazione alla SICAV al par. 3, anche per la variazione di competenze, potranno essere ceduti alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- Società di gestione della SICAV.
- Altre entità della società di gestione della SICAV.
- La Banca Depositaria, collocatori, soggetti incaricati dei pagamenti.
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- Fornitori terzi di servizi che il Titolare può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

¹ Si tratta delle norme che impongono ad un titolare lo scambio di informazioni in materia fiscale per lo più in recepimento delle disposizioni statunitensi del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale che comprendono le disposizioni OCSE sul Common Reporting Standard (CRS).

² In applicazione del Regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) 648/2012.

6. Trasferimento internazionale dei dati

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati dal Titolare solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi o delle politiche interne, anche successivamente alla cessazione della partecipazione alla SICAV. A tale riguardo, il Titolare definisce criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come ad esempio la corretta gestione del rapporto di partecipazione, facilitazione delle relazioni con gli investitori e risposte a richieste legali o soddisfacimento di obblighi regolamentari.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni di cui all'art. 15(1) del GDPR, compresa una copia dei dati stessi.

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato motivo nonché di ottenere che i dati personali incompleti siano completati, anche fornendo una dichiarazione aggiuntiva.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando ha ritirato il consenso (nel presupposto che il consenso sia necessario a questo trattamento), quando il trattamento non sia o sia divenuto non più lecito per qualsiasi ragione, quando la cancellazione sia necessaria per l'osservanza della legge, quando si sia opposto al trattamento in assenza di un prevalente legittimo interesse del Titolare o in altre specifiche situazioni di cui all'art. 16(1) del GDPR.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il Titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. La limitazione comporterà che, ferma la conservazione, i dati personali siano trattati solo per casi specifici previsti dall'art. 18(2) del GDPR (ad esempio il trattamento con il consenso, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di pretese legali in sede giudiziaria).

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento a condizione che e nella misura in cui la legittimità del trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora questa (i) non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, (ii) non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, o (iii) non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. Eccezion fatta per il caso al precedente (ii), l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, quando il trattamento è basato su un legittimo interesse del Titolare o di un terzo o in base ad altre specifiche situazioni di cui all'art. 21 del GDPR.

Diritto di presentare un reclamo: l'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al Titolare o al Responsabile del trattamento e quindi:

se la richiesta è rivolta alla SICAV:

- Multipartner SICAV all'attenzione del DPO (Data Protection Officer) via Email: dataprotectionofficer@gam.com o per posta 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo;

se la richiesta è al soggetto incaricato dei pagamenti che per conto della SICAV agisce come responsabile e registra la posizione in azioni dell'investitore e che interviene come Responsabile per l'esecuzione di alcuni trattamenti di dati personali per i quali Titolare è la SICAV, a:

- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A. (anche indicata «SGSS»), con sede legale e Direzione Generale in (20159) Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC 2. Le relative funzioni in appreso indicate sono svolte presso la sede di Torino, Via S. Chiara, 19; L'informativa di riferimento è quella predisposta da quest'ultima consultabile al seguente indirizzo: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

Il Titolare entro un mese dal ricevimento della richiesta – termine che, nel caso di complessità e numerosità delle richieste, può essere esteso a due mesi – comunica all'interessato informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. L'esercizio dei predetti diritti da parte dell'interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare al medesimo un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta medesima. Qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

MULTIPARTNER SICAV

società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese,
avente struttura multicomparto e multiclasse
(la "SICAV")

ALLEGATO

Modulo di sottoscrizione depositato presso la CONSOB il 05/03/2019 e valido dal 12/03/2019

TIPI DI AZIONI E COMPARTI DELLA MULTIPARTNER SICAV OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA:

Comparto	Tipo di azioni (*)	Divisa delle azioni	Data inizio della commercializzazione in Italia (**)
Pentalpha Shackleton Global Equity Fund	B / E	EUR	19/11/2015
Pentalpha Onyx Fund	B	EUR	12/03/2019

(*) Le azioni di tipo „E“ sono offerte solo tramite alcuni dei soggetti incaricati del collocamento, come dettagliato nell'apposito Elenco aggiornato dei collocatori, al quale si rinvia.

(**) L'attuale denominazione dei comparti può differire da quella originaria del periodo di sottoscrizione iniziale.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori

Per la commercializzazione in Italia, la SICAV ha designato degli intermediari finanziari italiani, presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV ("Soggetti Collocatori").

La SICAV predispone un elenco, disponibile sul sito web www.funds.gam.com (il "Sito Web"), che raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (banche, SIM, SGR) ed evidenzia i comparti e i tipi di azioni sottoscrivibili, nonché eventuali peculiarità operative.

Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia

1. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A. (anche indicata «SGSS»), con sede legale e Direzione Generale in (20159) Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC 2. Le relative funzioni in appresso indicate sono svolte presso la sede di Torino, Via S. Chiara, 19;

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è indicato nell'elenco dei Soggetti Collocatori e nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (di seguito, per brevità, nel complesso delle funzioni "Soggetto incaricato dei pagamenti").

Il Soggetto incaricato dei pagamenti nello svolgimento degli incarichi a lui assegnati svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo a quello del pervenimento dal Soggetto Collocatore e della disponibilità dei relativi mezzi di pagamento; la valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione successivo al giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in cui la SICAV ha ricevuto la richiesta nell'orario limite stabilito nel Prospetto);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- in forza di mandato conferito col Modulo, per le azioni nominative è iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, e pertanto tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- curare le operazioni di consegna, conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati eventualmente previste dallo statuto, effettuate su richiesta del partecipante;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in accordo con il soggetto collocatore, potrà far pervenire tale documentazione agli investitori per il tramite del soggetto collocatore competente.

Le suddette funzioni sono svolte nella sede o la dipendenza del Soggetto incaricato dei pagamenti come sopra indicato.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione ha cura di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami. Inoltre, sulla base dei dati ricevuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti ed in sua vece, alcuni Soggetti Collocatori, elaborano e trasmettono le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte delle operazioni dei loro

clienti (si veda nell'Elenco dei Soggetti Collocatori).

Banca Depositaria

Banca Depositaria della SICAV è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (cd. switch) e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Alcuni Soggetti Collocatori indicati nell'apposito elenco, operano su mandato con rappresentanza del sottoscrittore che è da questi conferito attraverso uno specifico distinto modulo di sottoscrizione della SICAV. Questi Soggetti Collocatori sono detti anche "Ente/i Mandatario/i".

In questi casi il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (se d'accordo col Soggetto incaricato dei pagamenti, provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'eventuale originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, alcuni Soggetti Collocatori individuati nell'apposito Elenco, provvedono all'inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando insieme all'originario ordine anche gli eventuali ulteriori impartiti durante questo periodo.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni devono essere presentate al Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto incaricato dei pagamenti. Le richieste devono contenere le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale e la firma del richiedente. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario indicare il numero delle azioni per le quali si chiede l'operazione (o l'importo lordo nella divisa di denominazione) con precisazione del relativo tipo e comparto, le modalità di pagamento del rimborso netto (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione (solo di azioni della medesima tipologia), il comparto o, se più di uno, i comparti con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui investire gli importi.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente del registro degli azionisti e di trasferimento della SICAV ("Agente"), ove con esso concordato anche tramite un flusso elettronico, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione:

- le domande di sottoscrizione, purché a tale data risulti versato l'assegno utilizzato per la sottoscrizione ovvero, confermato l'accredito delle somme se il pagamento avviene tramite bonifico bancario (o giroconto), o autorizzazione di addebito diretto in conto (cd. SDD), o nel caso di Collocatori Ente Mandatario, purché a tale data risulti accreditato il bonifico sul conto intestato alla SICAV e maturata la valuta;
- le richieste di conversione e rimborso.

In caso di trasmissione degli ordini tramite flusso elettronico, il Soggetto incaricato dei pagamenti è responsabile della congruenza tra i dati trasmessi e la richiesta originale dell'investitore.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti della medesima SICAV, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Piano di Risparmio

La sottoscrizione di azioni di tipo B può avvenire anche per il tramite dei Soggetti Collocatori che offrono la possibilità di investire attraverso Piani di Risparmio.

Il **Piano di Risparmio Standard** consente di scegliere un numero di versamenti mensili o trimestrali (rispettivamente di almeno 72 o 24) di una rata predeterminata, con possibilità alle scadenze, di effettuare versamenti di multipli interi della rata scelta. In questo caso, la parte eccedente è considerata un versamento anticipato per il completamento del Piano. Al completamento, ulteriori versamenti sono possibili solo con una nuova sottoscrizione e, qualora l'ultimo versamento periodico risultasse di un importo maggiore di quello necessario al completamento del Piano, la parte eccedente sarà considerata come un investimento in unica soluzione. Alcuni Soggetti incaricati dei pagamenti non consentono di variare la misura del versamento periodico originariamente scelto (si veda nell'Elenco dei Soggetti Collocatori).

Il sottoscrittore può sempre sospendere e successivamente riprendere i versamenti periodici di un Piano di Risparmio, oppure decidere di non completarlo, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi; tuttavia va sottolineato che il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Lettere di conferma dell'operazione

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invia tempestivamente una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: il comparto oggetto di investimento, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il numero ed il tipo di azioni sottoscritte, il loro prezzo unitario, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la data e il tasso di cambio applicato; inoltre, per le sottoscrizioni effettuate con reinvestimento all'estero di somme derivanti dal disinvestimento contestuale di altra Sicav gestita dal gruppo GAM, in questa conferma potranno essere compresi i dati di quella di disinvestimento che, nel caso, non è inviata;

- *conferma di disinvestimento*: il comparto ed il tipo di azioni oggetto del disinvestimento, il numero di azioni o l'importo disinvestito, il prezzo unitario delle azioni, il tasso e la data di cambio applicati, la data del disinvestimento, le spese, e per le azioni di tipo E, le eventuali commissioni addebitate, la base imponibile e la ritenuta d'imposta operata;

- *conferma di conversione*: il comparto di provenienza, il comparto oggetto di investimento, il tipo e il numero di azioni da convertire, il numero, il tipo di azioni e l'importo frutto della conversione, le commissioni, le spese, le ritenute fiscali e il tasso di cambio eventualmente applicati; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate distinte conferme di disinvestimento e d'investimento.

In caso di sottoscrizione tramite Piano di Risparmio, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

Nel caso di cointestazione dell'investimento, tutte le conferme sono inviate ad uno solo dei cointestatari.

Previo consenso dell'investitore le lettere di conferma, in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore, qualora il Soggetto Collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo con esonero di responsabilità per la SICAV - anche messe a disposizione nell'area riservata dell'investitore sul sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-*undecies* del D.Lgs. 206/05 è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico sul Sito Web.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo sul Sito Web.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario, anche effettuato dal Soggetto Collocatore.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso per ciascuna tipologia di azioni sono indicate nel Prospetto e nel KIID e in Italia saranno applicate e prelevate dal versamento e/o dall'importo rimborsato come di seguito indicato.

1. Commissione di sottoscrizione

1.1. Versamenti in Unica Soluzione

Per l'investimento nelle azioni di **tipo B** la commissione di sottoscrizione del Prospetto è applicata con uno dei due criteri di seguito indicati:

- a) in modo negoziabile nel limite massimo del 5% di ciascun versamento, con possibile riduzione fino all'azzeramento; oppure
b) per fascia di versamento con beneficio di accumulo come di seguito indicato:

4,50%	per importi fino a 25'000 Euro
4,00%	per importi da 25'000,01 Euro a 50'000 Euro
3,25%	per importi da 50'000,01 Euro a 150'000 Euro
2,50%	per importi da 150'000,01 Euro a 250'000 Euro
1,50%	per importi da 250'000,01 Euro a 500'000 Euro
0,75%	per importi superiori a 500'000 Euro

1.2. Piano di Risparmio (solo azioni di tipo B)

Nel *Piano di Risparmio Standard* la commissione di sottoscrizione nel limite massimo del 5% dell'ammontare totale dei versamenti previsti è prelevata al 50% dal versamento corrisposto all'adesione, ma nel limite del 30% del versamento stesso, e per il restante equamente diviso sui successivi versamenti previsti.

Il regime commissionale applicabile e la disponibilità dei Piani di Risparmio presso i vari Soggetti Collocatori è conoscibile prendendo visione dell'Elenco dei Collocatori.

2. Commissione di rimborso

Agli investimenti in **azioni E**, la commissione di rimborso del Prospetto è applicata sul controvalore lordo del rimborso tenendo conto

della permanenza dell'investimento:

Momento del rimborso rispetto all'investimento (per anno si intendono 365 giorni)	Aliquota commissionale
nel corso del 1° anno	3,00%
nel corso del 2° anno	2,50%
nel corso del 3° anno	2,00%
nel corso del 4° anno	1,00%
oltre il 4° anno	0,00%

Ai fini del computo del tempo, ogni investimento a fronte di nuovi versamenti è considerato distintamente ed è applicato il metodo FIFO (cioè si considerano rimborsate per prime le azioni detenute da più tempo).

3. Commissione di conversione

Per la conversione di azioni dello stesso tipo la commissione è applicata nella misura massima dello 0,5% del controvalore da convertire.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative tipologie di azioni offerte al pubblico indistintamente, si indica la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi.

Per i Comparti commercializzati in Italia e indicati nella tabella riportata in questo allegato, la quota parte della commissione di consulenza sulle azioni B ed E corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 50% di quanto effettivamente addebitato.

Per i medesimi Comparti la quota parte della commissione aggiuntiva sulle azioni E corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 60% di quanto effettivamente addebitato.

La quota parte delle commissioni di investimento, conversione e rimborso corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 100% di quanto effettivamente addebitato.

Agevolazioni finanziarie

Nei casi in cui l'aliquota della commissione si determina per fascia di versamento, è previsto un beneficio di accumulo, in base al quale, sugli investimenti successivi la commissione è calcolata applicando l'aliquota corrispondente all'importo risultante dalla somma dell'ammontare lordo del nuovo versamento con i versamenti lordi precedenti relativi ad azioni B di qualunque comparto della SICAV, anche se effettuati nell'ambito di un Piano di Risparmio Standard, al netto di eventuali rimborsi lordi. Per l'applicazione del beneficio è necessario che le sottoscrizioni siano effettuate tramite il medesimo Soggetto Collocatore. Nel caso in cui siano previsti uno o più cointestatori, il cumulo dei versamenti potrà esser fatto esclusivamente a condizione che nel modulo di sottoscrizione risultino indicati gli stessi investitori delle sottoscrizioni precedenti e le relative firme. Inoltre, il Soggetto Collocatore a propria discrezione potrà applicare uno sconto sulle aliquote indicate nella tabella sopra riportata al punto 1.1.

Per il *reinvestimento* in **azioni B** di somme derivanti dal contestuale rimborso di azioni del medesimo tipo di altra Sicav gestita dal gruppo GAM distribuita in Italia (esclusa la GAM Multicash), la commissione di sottoscrizione massima applicata è dello 0,50%. Agli investimenti effettuati con reinvestimento di somme derivanti dal rimborso di azioni GAM Multicash si applica la commissione intera, a meno che queste ultime non fossero già state sottoscritte con precedenti reinvestimenti da altre SICAV gestite dal gruppo GAM distribuite in Italia.

Per il *rimborso* di **azioni E** le commissioni di rimborso indicate nella tabella che precede, a discrezione del Soggetto Collocatore, possono essere applicate in misura ridotta, mentre nel caso di rimborso con contestuale *reinvestimento* in azioni del medesimo tipo di altra SICAV gestita dal gruppo GAM distribuita in Italia (esclusa la GAM Multicash), la commissione di rimborso è applicata in misura massima dello 0,50%. In caso di reinvestimento nella GAM Multicash, per il controvalore reinvestito, la commissione di rimborso è applicata come segue, con possibilità di applicazione di uno sconto a discrezione del Soggetto Collocatore:

Momento del rimborso rispetto all'investimento iniziale (per anno si intendono 365 giorni)	Aliquota commissionale
Nel corso del 1° anno	2,00%
Nel corso del 2° anno	1,75%
Nel corso del 3° anno	1,50%
Nel corso del 4° anno	0,75%
oltre il 4° anno	0,00%

Le agevolazioni finanziarie sui *reinvestimenti* sono condizionate al fatto che le azioni da rimborsare risultino sottoscritte tramite il medesimo Soggetto Collocatore al quale è presentata la richiesta di sottoscrizione/reinvestimento, o altro soggetto appartenente al suo gruppo.

Sono riconosciute agevolazioni sulle commissioni e sui costi connessi alle intermediazioni dei pagamenti che, in alcuni casi prevedono anche la totale esenzione, a favore di determinate categorie di soggetti indicate nell'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento. Inoltre il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore (si veda nell'Elenco dei Soggetti Collocatori).

Costi connessi alle funzioni di intermediazione dei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui al capitolo "Agenti di pagamento e rappresentanti", del Prospetto. Queste spese sono a beneficio del Soggetto incaricato dei pagamenti e sono applicate per le transazioni in ciascun comparto come indicato nella seguente tabella.

	Sottoscrizione e rimborso	Piano di Risparmio	Conversione (all'interno della stessa SICAV)	Reinvestimento (tra SICAV gestite dal gruppo GAM)	Costi di cambio valuta
SGSS	0,15% sull'importo lordo, con un minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00	0,15% sull'importo lordo, con un minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00 per installazione del Piano Max € 2,50 per ogni singola rata successiva tramite SDD Max € 1,50 per ogni singola rata successiva tramite addebito in conto Max € 2,00 per ogni rata successiva	0,15% sull'importo lordo, con un minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00	Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione	n.d.

n.d.: non disponibile. In questo caso l'applicazione di eventuali costi è a discrezione del Soggetto incaricato dei pagamenti.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo statuto, il Prospetto, i KIID e i rendiconti periodici della SICAV sono messi a disposizione dei partecipanti sul Sito Web, dal quale possono essere stampati e copiati sul proprio computer.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere gratuitamente anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

In caso di variazioni al Prospetto e al KIID, la loro versione aggiornata è messa a disposizione nella versione in lingua italiana sul Sito Web e presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in accordo con il soggetto collocatore, potrà far pervenire tale documentazione agli investitori per il tramite del soggetto collocatore competente.

Il prezzo unitario delle diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente, è pubblicato giornalmente sul Sito Web, dove sono anche pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento degli eventuali dividendi.

Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo e sia obbligatorio diffondere col medesimo mezzo in Italia, sarà pubblicato su "M.F. (Milano Finanza) il quotidiano dei mercati finanziari".

La SICAV, nel caso di sospensione del rimborso delle azioni dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di rimborso entro sette giorni. La stessa dà anche comunicazione della cessazione della sospensione (cfr. capitolo «Sospensione del calcolo ...» del Prospetto).

Gli avvisi di convocazione delle assemblee (cfr. capitolo "Assemblea generale e rendiconto" del Prospetto) e le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo sono inviate a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti agli azionisti per conto dei quali esso è iscritto al registro degli azionisti.

Moduli contenenti in facsimile di delega di partecipazione alle assemblee, possono essere richiesti al Soggetto incaricato dei pagamenti. Nei casi in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti risulti iscritto in proprio nome al registro degli azionisti, su richiesta del sottoscrittore, provvederà ad emettere un'attestazione di titolarità delle azioni per l'ammissione all'assemblea.

Regime fiscale per i residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/3/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto

della SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

() L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità, si raccomanda di consultare un esperto fiscale di propria fiducia.